

13.1.1 Ambito di applicazione

a) Introduzione

b) Esclusioni e specificità per talune Amministrazioni

L'esigenza della trasparenza e di una rendicontazione a 360 gradi volutamente richiesta da parte delle istituzioni allo scopo di frenare la massa debitoria della macchina burocratica, hanno notevolmente visto accrescere l'importanza della vigilanza sulla gestione contabile dei beni mobili dello Stato.

a) Introduzione

L'articolo 2) del "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato" emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 209/L della Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13/11/2002) ed entrato in vigore il 12 gennaio 2003, al 1° comma precisa l'ambito di applicazione del regolamento stesso: consegnatari e cassieri delle amministrazioni dello Stato, con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, le Istituzioni scolastiche, nonché degli organismi delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali vigono appositi regolamenti.

b) Esclusioni e specificità per talune Amministrazioni

- In merito ad alcuni dubbi interpretativi sui ***beni mobili delle Istituzioni scolastiche***, il Dipartimento della RGS, con nota n. 158 – prot. n. 114604 del 20 gennaio 2010, ha precisato che le disposizioni di cui al DPR 254/2002 non si applicano alle medesime, per cui ritiene che non sia possibile, pertanto, suddividere i beni mobili tra quelli da inventariare e quelli durevoli poiché le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, emanate con D.I. 44/2001, non prevedono, ai fini dell'inventariazione dei beni mobili, alcun limite minimo di valore. Il Dipartimento della RGS chiarisce che, relativamente alle Istituzioni scolastiche, la competenza ad emanare disposizioni in proposito è riconducibile esclusivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, con la circolare del 1° dicembre 2011, n. 8910, redatta con la collaborazione tecnica del Dipartimento della RGS – IGF, ha emanato precise istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali. Non è superfluo precisare che la citata circolare riprende in buona parte le disposizioni sul rinnovo inventariale emanate con la circolare 4 del 2010 del Dipartimento della RGS.

- Per quanto attiene ***al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco***, il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con circolare n. 3 del 9 maggio 2007, ha emanato disposizioni per l'attuazione del rinnovo degli inventari che riproducono alla lettera quelle già emanate dal Dipartimento della RGS con la circolare n. 42 del 30 dicembre 2004. Il termine per la conclusione di tale adempimento, più volte prorogato, è stato fissato, con lettera circolare n. 13 – prot. 25691 del 1° dicembre 2009, al 31 dicembre 2010. La successiva circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11 del 7 ottobre 2010, pur ribadendo il termine del 31 dicembre 2010 e visto che il Dipartimento della RGS ha emanato la circolare n. 4 del 26 gennaio 2010, recante istruzioni per il rinnovo inventariale, ha provveduto a coordinare le due disposizioni (circ. 42/2004 e circ. 4/2010) negli aspetti amministrativo-contabili e a fornire il necessario supporto per l'approntamento del programma informatico.

- Per i beni dei ***Commissariati di Pubblica Sicurezza***, la nota n. 18749 del 9 marzo 2010 del Dipartimento della RGS ha riaffermato che gli organismi appartenenti ai Corpi di Polizia non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 254 del 2002, ma che, comunque, i beni mobili acquistati a suo tempo dal soppresso Provveditorato Generale dello Stato ricadono nell'ambito del predetto DPR 254/2002 e, quindi, anche delle norme dettate dalla circolare n. 4 del 26 gennaio 2010.

Il Corpo di Polizia Penitenziaria, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, detto Corpo fa parte delle forze di polizia, rientra nei casi di esclusione dall'ambito di applicazione del DPR 254/2002, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto.

- **Le Agenzie fiscali** (delle Entrate, del Territorio, delle Dogane e del Demanio) sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in quanto dotate, oltre che di autonomia amministrativa e contabile, di personalità giuridica propria, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

c) normativa di riferimento

- ✓ R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (artt. 21 e segg.);
- ✓ R.D. 20 novembre 1924, n. 1796;
- ✓ D.P.R. 30 novembre 1978, n. 719;
- ✓ Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- ✓ D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286;
- ✓ D. Lgs 30 luglio 1999, n. 300;
- ✓ D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- ✓ D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254
- ✓ Nota Dipartimento RGS 17 novembre 2005, n. 156341.